

21723/22

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

nc

pu, ci

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DANILO SESTINI	Presidente
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere - Rel.
PAOLO PORRECA	Consigliere
ANNA MOSCARINI	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 18/05/2022 CC
Cron. 21723
R.G.N. 15567/2019

ORDINANZA

l

sul ricorso 15567/2019 proposto da:

(omissis) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);
-ricorrente -
contro

(omissis) in proprio e quale genitore esercente patria potestà: (omissis) (minore), (omissis) in proprio e quale genitore esercente patria potestà: (omissis) (minore);

- intimati -

avverso la sentenza n. 396/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/02/2019;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

2022
1012

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/05/2022 da PELLECCIA ANTONELLA;

h

Rilevato che:

1. Nel 2012, (omissis) e (omissis), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore (omissis) (omissis), convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza la Finanziaria (omissis) S.r.l., (omissis) ed (omissis), al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito alla pubblicazione sulle pagine de (omissis), edito dalla società convenuta e diretto da (omissis), di un articolo redatto dal giornalista (omissis), dal titolo (omissis) (omissis).

Gli attori esposero che il menzionato articolo, che riportava circostanze specifiche della gravidanza della (omissis), che la donna fosse in menopausa da anni e che avesse fatto ricorso a cure e tecniche di procreazione medicalmente assistita, aveva un contenuto falso e altamente diffamatorio.

In particolare, imputare agli attori di essersi recati all'estero per sottoporsi a tecniche mediche per il concepimento, non riconosciute e, anzi, vietate dalla normativa italiana, aveva leso la loro reputazione, anche alla luce del loro ruolo sociale di stimati insegnanti.

Deducevano, inoltre, che il (omissis) aveva pubblicato la fotografia della figlia appena nata, in assenza di autorizzazione, ledendo così l'identità personale e il diritto all'immagine della minore.

Si costituirono in giudizio la (omissis) S.r.l., (omissis) ed (omissis), contestando la fondatezza della domanda e sostenendo che la pubblicazione dell'articolo fosse giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca.

Rilevarono, poi, i convenuti di essere stati espressamente autorizzati alla pubblicazione della foto della minore, e che, in ogni caso, tale autorizzazione non fosse necessaria nel caso di specie, poiché compreso

tra le ipotesi in cui la disciplina dell'attività giornalistica consente la pubblicazione di fotografie anche senza il consenso dell'interessato.

La causa fu istruita mediante escussione dei testimoni (omissis) e (omissis) ed interrogatorio formale del convenuto (omissis).

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1241/2015, accolse la domanda risarcitoria e condannò i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito, quale “*ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto lesa*”, ritenendolo sussistente *in re ipsa*, nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa.

Osservava, in particolare, il primo giudice che la diffusione di particolari intimi della (omissis), non solo non era giustificata da alcun interesse pubblico, ma era inoltre avvenuta in assenza di una preventiva verifica della veridicità di tali informazioni da parte del giornalista, determinando una illegittima invasione nella sfera privata degli istanti.

Il Tribunale ha poi rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, la pubblicazione della foto della minore (omissis) certamente necessitava dell'autorizzazione dei genitori, non essendo sussistenti, nel caso di specie, quelle condizioni di notorietà che consentono la pubblicazione di fotografie anche in assenza del consenso del soggetto interessato.

2. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 396 del 25 febbraio 2019, accertata in via preliminare la tempestività della riassunzione del giudizio, in seguito all'interruzione dovuta al decesso del difensore degli appellanti, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado, sebbene con alcune precisazioni.

La Corte territoriale ha adottato una qualificazione dell'articolo in questione diversa rispetto a quella proposta dalle parti e recepita dal giudice di primo grado, non reputando che esso avesse un contenuto diffamatorio, ma che fosse piuttosto lesivo dell'identità personale e

dell'immagine sociale degli appellati, quali diritti costituzionalmente garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

In particolare, la Corte ha rilevato come l'offesa, derivante dalla divulgazione di informazioni relative alla sfera intima della (omissis), prescindesse dalla veridicità o meno delle circostanze riportate nell'articolo e attenesse piuttosto alla diffusione di dati sensibili in assenza del consenso dei soggetti interessati.

Il giudice d'appello ha poi confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il danno subito dagli appellati, sul presupposto che la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche mediante ricorso al notorio e a presunzioni semplici.

3. Avverso la predetta sentenza la (omissis) ^{e il (omissis)} S.r.l. ~~propongono~~ ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, ~~la società~~ ricorrente lamenta^{no} la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2059, 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

La Corte d'Appello avrebbe erroneamente confermato la liquidazione del risarcimento effettuata dal giudice di primo grado, nonostante il danno non sia mai stato oggetto di allegazione e prova da parte degli attori.

In particolare, la decisione non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'atto introduttivo del giudizio non presentava alcuna indicazione specifica dei danni concretamente subiti dagli attori in seguito alla pubblicazione dell'articolo, e che tale carenza di allegazione non era stata in alcun modo colmata nel corso del giudizio.

La pronuncia impugnata risulterebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto corretto l'utilizzo di presunzioni semplici, potendo il giudice

attribuire ad esse valore giuridico solo in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.

Nel caso di specie, a giudizio della ricorrente, gli elementi considerati dal giudice di secondo grado, ossia il contesto sociale degli attori, nonché il ruolo da essi svolto, apparirebbero del tutto generici e inadeguati a fondare il ragionamento presuntivo.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

La Corte d'Appello, nel ritenere che l'articolo menzionato fosse lesivo non già dell'onore e della reputazione dei coniugi, ma piuttosto della loro identità personale e "*immagine sociale*", avrebbe conferito alla fattispecie in questione una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella dedotta dagli attori nella domanda, incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In tal senso, osserva la ricorrente come, sebbene nell'atto di citazione fosse emerso un breve riferimento alla lesione dell'identità personale, tutte le affermazioni rese dagli attori nel corso del giudizio erano tese a dimostrare esclusivamente la sussistenza della diffamazione a mezzo stampa.

5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Si osserva che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale, anche quando sia cagionato dalla lesione di diritti assoluti della personalità, non sussiste *in re ipsa*, ma, in quanto danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. civ., sez. VI, 24/09/2013, n. 21865).

Questo indirizzo giurisprudenziale, del resto, segue l'orientamento proposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno da

tempo chiarito come, nel caso di lesione di valori della persona, il danno non può dirsi sussistente *in re ipsa*, poiché verrebbe snaturata la funzione stessa del risarcimento, che sarebbe concesso, non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. S.U., 11/11/2008, n. 26972).

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte, nel richiedere l'assolvimento da parte del danneggiato dell'onere di allegazione e prova di tutti gli elementi idonei a fornire, nella concreta fattispecie, l'esistenza del danno, consente il ricorso alla prova presuntiva, purché sia fornita la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

La *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza è basata proprio su tale possibilità del ricorso alla prova presuntiva ed al notorio, assumendo quali idonei parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., sez. III, 25/5/2017, n. 13153; Cass. civ., sez. III, 26/10/2017, n. 25420; Cass. civ., sez. III, 18/2/2020, n. 4005).

In materia di danno non patrimoniale da lesione di diritti della personalità, cagionato dalla pubblicazione di uno scritto, si ammette infatti pacificamente che la prova del suddetto danno sia fornita anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. civ., sez. IV, 14/05/2012, n. 7471; Cass. civ., sez. III, 18/11/2014, n. 24474; Cass. civ., sez. II, 11/10/2016, n. 20463/2016; Cass. civ., sez. I, 16/04/2018, n. 9385), assumendo, quali parametri di riferimento del ragionamento presuntivo, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. civ. sez. III, 26/10/2017, n. 25420).

Costituisce allora un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, stabilire se una espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell'immagine o dell'identità personale altrui, una

volta applicati correttamente, da parte del giudice d'appello, i suddetti parametri di valutazione.

Le presunzioni semplici costituiscono infatti una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.

Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 10847/2007; Cass. n. 101/2015).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha preso in considerazione, quali indici di riferimento del ragionamento presuntivo, la posizione personale dei soggetti lesi, in riferimento al contesto sociale dove essi operano e vivono, il ruolo di insegnanti svolto dagli stessi, ma anche ulteriori elementi, quali la diffusione locale del periodico in questione, la divulgazione anche via internet dell'articolo nonché la condotta posta in essere dagli appellanti, anche successivamente alla pubblicazione dell'articolo lesivo.

Dalla sentenza impugnata emerge, dunque, come siano state correttamente assunte alla base del ragionamento presuntivo tutte le circostanze allegate nel corso del giudizio e come l'odierna ricorrente, sindacando la valutazione del danno effettuata dal giudice di secondo grado, in realtà inammissibilmente aneli alla rivalutazione nel merito di accertamenti di fatto, del tutto preclusa a questa Corte di legittimità.

5.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Il giudice ha infatti la possibilità di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, andando *ultra* o *extra petita* soltanto ove pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/06/2017, n. 15190).

La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il *petitum* che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali *causa petendi* dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti. (cfr. Cass. civ., sez. II, 10/05/2018, n. 11289).

A tali principi dimostra di essersi uniformato il Giudice d'Appello nel caso di specie, che nella diversa qualificazione adottata dei fatti dedotti in giudizio, si è pronunciato conformemente al diritto vivente, nell'esplicazione dei poteri di interpretazione della domanda che gli competono.

6. L'*indefensio* degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare

atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 18 maggio 2022.

Il Presidente
Antonini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del
- 8 LUG. 2022



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASQUALETTI

Luca Pasqualetti